



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

==.==.==.==.==.

N. 44 del 04-08-2016

COPIA

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale sul diritto di interpello.

L'anno **duemilasedici** ed addì **quattro** del mese di **agosto** alle ore **18:00** in in Villasimius e nella sala delle adunanze, in seduta Pubblica Straordinaria.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei sig.:

Dessi' Gianluca	P	Frau Angelo	P
Pili Daniele	P	Marci Maurizio	P
Cogoni Enrico	P	Garau Luciano	P
D'Alise Alessandro	P	Cadoni Luisella	P
Marini Elena	P	Caredda Mario Maria	P
Lallai Raffaele	P	Gagliardo Giuseppe	P
Fadda Carlo	P		

Presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assiste il Segretario Comunale *Angelo Steri*.

Il Sindaco *Gianluca Dessi'* assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- l'art. 6, co. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.
- in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 24.09.2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Atteso, pertanto, che dal 1° gennaio 2016 la disciplina dell'interpello risulterà regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

Precisato che il nuovo quadro normativo prevede diverse tipologie di interpello, non tutte applicabili ai tributi comunali:

- interpello ordinario: riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla corretta qualificazione dei fatti specie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza; l'interpello ordinario è applicabile ai tributi comunali;
- interpello probatorio riguarda la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio le istanze presentate dalle società "non operative" (articolo 30 della legge 724 del 1994); l'interpello probatorio nei fatti è inapplicabile ai tributi comunali;
- interpello antiabuso: riguarda l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie con riferimento a qualsiasi settore impositivo; l'interpello antiabuso è applicabile ai tributi comunali;
- interpello disapplicativo riguarda la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; l'interpello disapplicativo è inapplicabile ai tributi comunali

Considerato che:

- l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016. *L'art. 8, comma 3 del decreto dispone che «Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»;*
- nel rispetto del termine previsto nell'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 156 del 2016, l'approvazione del regolamento dovrà avvenire entro il 1° luglio 2016 e comunque nelle

more dell'aggiornamento del regolamento comunale sul diritto di interpello, fatte salve le norme procedurali non in contrasto con il nuovo quadro normativo, le modifiche recate dal d.lgs. n. 156 del 2015 sono applicabili ai tributi locali dal 1° gennaio 2016;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo schema di regolamento comunale sul diritto di interpello, formato da n. 5 articoli, opportunamente predisposto dall'ufficio tributi del Comune;

Ritenuto di doverlo approvare;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario

Acquisito altresì il parere favorevole del revisore contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B7, del Tuel (verbale n. 27/2016);

PROPONE

- 1) di approvare il regolamento comunale sul diritto di interpello, formato da n. 5 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unità proposta di pari oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

Acquisito altresì il parere favorevole del revisore contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B7, del Tuel (verbale n. 27/2016);

Il **Presidente** chiede al segretario comunale di illustrare il contenuto della proposta regolamentare. Ultimata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri ad intervenire. Uditi:

Caredda: giudica la proposta rivolta a favore dei cittadini per cui comunica il proprio voto positivo.

Garau: chiede se il nuovo strumento regolamentare possa trovare applicazione anche in ordine alla vicenda della TARI 2015.

Segretario: evidenzia come la vicenda della TARI 2015 non possa inquadrarsi nella nuova disciplina regolamentare in quanto non afferisce a situazioni di incertezza interpretativa della normativa tributaria.

Ultimati gli interventi, il **Presidente** pone in votazione la proposta, mediante alzata di mano, ottenendo il seguente risultato:

- presenti e votanti 13, favorevoli 13.

UNANIME DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento comunale sul diritto di interpello, formato da n. 5 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gianluca Dessi'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal **11-08-2016** al **26-08-2016** per quindici giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-08-2016:
Perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione;

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 11-08-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO



COMUNE DI VILLASIMIUS

REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI INTERPELLO

<i>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 -Istanza di interpello.....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 4- Adempimenti del Comune.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....</i>	<i>6</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune produce gli effetti di cui all’articolo 5 nei confronti dei soli contribuenti rappresentati indicati nell’istanza.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a)* i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b)* la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c)* le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d)* l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e)* la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a)* è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b)* non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c)* non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d)* ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e)* verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f)* il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Villasimius www.comune.villasimius.ca.it

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.